



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Ufficio del Sindaco-

p. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.it

www.comune.ali.me.it

PROT. N. 205 DEL 14.01.2017

ORDINANZA SINDACALE N.04 DEL 14 GENNAIO 2017

OGGETTO: Distruzione carcassa bovino M. A. ITO 3430000670 nell'allevamento sito in c.da SAIRA Comune di Ali (ME), cod. Azienda n. 002ME031 di proprietà del Sig. Nicita Nunzio, mediante interrimento a cura e spese del detentore.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 34 del 13.01.2017 dell'A.S.P. n. 5 di Messina, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Distretto di Nizza di Sicilia (ME), acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n. 200, con la quale il dott. Pagano ha proceduto al sequestro sanitario di una carcassa di animale bovino M. A. n. ITO3430000670, di proprietà dell'azienda in oggetto identificata;

PRESO ATTO del sopralluogo del 14.01.2017, effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Ali;

CONSTATATO CHE ricorrono le condizioni di cui al Regolamento CE 1069/09 art. 19, per cui lo smaltimento può essere effettuato per interrimento;

VISTO l'art. 3 comma 3 lett. d) ed e), e il comma 4 del D.Lgs. 14.12.1992 n. 508;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 settembre 2000, art. 3 e art. 6 comma 3 che deroga, qualora ricorrono i casi di cui all'art. 3 comma 3 lett. a), c), d), e) del succitato D.Lgs n. 508/92, alle modalità di distruzione delle carcasse di animali morti o abbattuti applicando quanto in essi contenuto;

VISTO il D.I.G. n. 3109 del 30 marzo 2014 –Sotterramento di animali morti in luoghi inaccessibili o isolati;

RITENUTO pertanto, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 e 4 del predetto D.Lgs. n. 508/92 e ss.mm.ii.;

RITENUTO altresì di dover provvedere allo smaltimento della carcassa in tempi brevi al fine di evitare eventuali possibili rischi per la salute umana, animale e per la salvaguardia dell'ambiente;

ACCERTATO CHE nella zona non esistono rischi per l'inquinamento dell'acqua e dell'ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 08.02.1954;

VISTO l'art. 16 del D.A della Regione Siciliana n. 5477 del 07.05.2005;

VISTO il Regolamento della Comunità Europea n. 999/01;

VISTO il Regolamento della Comunità Europea n. 1774/02;

VISTO il Regolamento della Comunità Europea n. 811/03;

VISTO il Decreto Regionale n. 251 del 28.02.2003;

VISTO il Decreto Legge n. 152/99 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 15.01.2001;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 286/94;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/93;

Tutto ciò premesso e considerato, che fa parte integrante del presente dispositivo,

ORDINA

- Al Sig. NICITA Nunzio, nato a Messina il 24.03.1987 e residente in Fiumedinisi (ME) C.da Rocche rosse n. 9, avente Codice Aziendale n. 002 ME 031, la distruzione della carcassa di animale bovino mediante interrimento a cura e spese del detentore.
- Che l'interrimento dovrà avvenire nell'appezzamento di terreno in c.da SAIRA, ove ha sede l'azienda agricola di sua proprietà, o in altro luogo idoneo con la caratteristiche sotto riportate.
- Che l'interrimento dovrà essere effettuato in modo appropriato evitando contaminazione delle falde acquifere o danni all'ambiente, e ad una profondità tale da impedire agli animali predatori di accedervi.
- Che per finalità sopra esposte, siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. la fossa deve essere situata a distanza minima di 200 metri da pozzi trivellati e di metri 100 da condotte e/o serbatoi o altra opera destinata al servizio di acqua potabile.
 2. l'interrimento dovrà avvenire ad una profondità tale da garantire una totale ricopertura della carcassa prevedendo una distanza minima della stessa dalla superficie del terreno non inferiore a metri 1,00.
 3. il fondo le sponde e le pareti della fossa d'interrimento devono essere cosparse di calce viva o di altro disinfettante adeguato.
 4. sopra la carcassa dovrà essere coperta con argilla per prevenire l'intrusione di acque meteoriche ed evitare la fuoriuscita di biogas.

DISPONE

Che la Polizia Municipale provveda a presenziare e vigilare durante le operazioni di interrimento e all'esecuzione con urgenza della presente Ordinanza Sindacale.

La trasmissione della presente Ordinanza:

- Al Sig. Nicita Nunzio titolare dell'allevamento in c.da SAIRA;
- Alla Polizia Municipale del Comune di Ali;
- All'A.S.P. n. 5 di Messina Dipartimento Prevenzione Veterinaria;
- All'Ufficio Pubblicazioni Albo – Pretorio *on line* del Comune di Ali;
- All'Ufficio segreteria per la registrazione.

Dalla Residenza Municipale 14 Gennaio 2017



**IL SINDACO
(Pietro Fiumara)**